

Perché, per quanto sopra esposto, non è possibile considerare ancora il predetto impiegato in aspettativa ai termini del succitato art. 27 del Regolamento per il Personale, resta anche la lettera dello stesso Fampa in data 11.10.38, il Direttore Generale propone all'On. Consiglio di rescindere, ai termini dell'art. 47, 3° comma, del Regolamento per il Personale, il contratto d'impiego del Sig. Stanislao Fampa, con effetto dal 1° aprile 1938 - XVI. -

Il Consiglio, su conforme parere del Comitato Permanente, delibera di accogliere la suddetta proposta. -

V - Patrimonio -

a - Vendita al P. N. F. - Federazione dei Fasci di Combattimento di Massa e Carrara - dell'immobile di Carrara, ex proprietà Banca Filippo e Giulio Castagnola -

Il Direttore Generale fa presente che con atto 23 ottobre u.s., a rogito notaio Measi, lo Istituto ha acquistato dalla Banca Filippo e Giulio Castagnola, per il prezzo di L. 550.000, l'immobile in Carrara alla via Roma e.n. 1, per